

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 15 gennaio 2021

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 2/2021

I. SCADENZA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER L'EMERGENZA "COVID-19"

Si ricorda che il Decreto "Agosto" ha introdotto la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto "Rilancio" (cfr. circolari di Studio n. 21/2020 § 12 e n. 27/2020 § 7).

In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, hanno potuto optare per l'esecuzione dei predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro lunedì 18 gennaio 2021.

Si precisa che l'INPS, con il comunicato stampa pubblicato il 13 gennaio 2021, ha annunciato la proroga al 31 gennaio 2021 della prima rata, in scadenza il 18 gennaio, relativa alla rateizzazione dei contributi previdenziali sospesi ai sensi della citata normativa emergenziale.

Di seguito si riporta la tabella (già allegata alla circolare di Studio n. 27/2020 § 7) che riepiloga le nuove scadenze relative ai versamenti sospesi e al pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto "Rilancio:

Importi da versare	Scadenza originaria	Nuove Scadenze Decreto "Agosto"
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)	Dal 1.4.2020 al 31.5.2020	<u>Prima ipotesi:</u> - in unica soluzione entro il 16.9.2020.
Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni non operate dal sostituto d'imposta (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro)	Dal 17.3.2020 al 31.5.2020	<u>Seconda ipotesi:</u> - in massimo n. 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.9.2020.
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)	Dal 8.3.2020 al 31.3.2020	<u>Terza ipotesi:</u> - 50% in unica soluzione entro il 16.9.2020; - 50% in massimo n. 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 18.1.2021.
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)	Dal 2.3.2020 al 31.3.2020	<u>Quarta ipotesi:</u> - 50% in massimo n. 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.9.2020; - 50% in massimo n. 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 18.1.2021
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche)	Dal 8.3.2020 al 30.6.2020	- 50% in massimo n. 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 18.1.2021

2. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3 del 13.1.2021, ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo "6932", "6933", "6934", relativi al credito d'imposta ex Legge 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), rispettivamente, per investimenti in beni materiali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0", nonché dei codici tributo "6935", "6936", "6937" relativi al nuovo credito d'imposta ex Legge 178/2020 (Legge di Stabilità 2021), rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0".

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 che quelli della L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24 nella colonna "importi a credito compensati" e l'"anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d'imposta non sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007, dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 e dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Credito d'imposta Legge 160/2019 (Legge di Stabilità 2020)

Con riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 185 e seguenti della L. 160/2019 (cfr. circolare di Studio n. 6/2020 § 3), si ricorda che il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno), ridotte a tre (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali "4.0".

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- per gli investimenti in beni materiali "ordinari", a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni);
- per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" del 6% per la parte spettante.

Ad esempio, in caso di bene entrato in funzione (o interconnesso) nel 2020, la prima quota del credito d'imposta sarà quindi utilizzabile già a partire dal prossimo 18 gennaio 2021.

La fruizione dell'agevolazione non è soggetta all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.

Per consentire l'utilizzo in compensazione di tale credito d'imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"6932"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- **"6933"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- **"6934"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

Credito d'imposta Legge 178/2020 (Legge di Stabilità 2021)

La risoluzione n. 3 istituisce anche i codici per l'utilizzo in compensazione del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall'art. 1, comma 1051 e seguenti della Legge n. 178/2020 (Legge di Stabilità 2021).

La Legge di Stabilità 2021 ha previsto infatti un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine "lungo" 30.6.2023), le cui caratteristiche principali sono commentate nel prosieguo e che sarà oggetto di maggiori approfondimenti nelle prossime circolari di Studio.

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel "lavoro agile") e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta la redazione di una perizia asseverata redatta da un professionista abilitato.

3. DEROGHE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI

L'art. 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020 (Decreto "Milleproroghe") ha prorogato l'efficacia delle deroghe introdotte con l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (cfr. circolare di Studio n. 14/2020) alle assemblee convocate entro la data di termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice Civile, o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più entro 120 giorni.

Inoltre, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le Spa, le Sapa, le Srl, le società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6 del Codice Civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile anche prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Limitatamente alle Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998.

Le disposizioni sopra riepilogate si applicheranno fino al 31 marzo 2021.

Sul punto non si può non osservare che tale termine finale del 31 marzo 2021 appare troppo limitato rispetto alle effettive esigenze delle società e alle attuali previsioni di durata della pandemia da Covid-19.

Ciò risulta evidente se si considera che le società (e il riferimento è principalmente a quelle aventi esercizio coincidente con l'anno solare) celebreranno le assemblee per l'approvazione del bilancio 2020 presumibilmente nel secondo trimestre 2021 e quindi oltre l'attuale termine del 31 marzo 2021; ne consegue che è assai probabile che sarà necessaria un'ulteriore ed ennesima proroga del termine ora in vigore che più opportunamente dovrà essere fissato almeno al 30 giugno 2021.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

